

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 29 maggio 2007

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
MARINA AMORUSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
IVANA CALISTI ⁽¹⁾
PIETRO CAPPA ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI
FABRIZIO GNECCO
FRANCESCO ISOTTA
MONIA MARTINELLI
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS
TONY PRATA ⁽¹⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE N. 8/ 2007

Oggetto: Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di elenchi clienti e fornitori – Comunicato stampa del 28 maggio 2007.

Premessa

Facendo seguito alla nostra precedente Circolare n. 4 del 19 marzo scorso, illustriamo, di seguito, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in tema di elenchi clienti e fornitori

Con Comunicato stampa del 28 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che al Fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, indicando l'importo delle operazioni effettuate, l'eventuale imposta relativa e l'anno cui si riferisce la comunicazione, ha chiarito che, **per le operazioni concluse nel corso del 2006**, gli elenchi clienti e fornitori devono essere inviati telematicamente alle seguenti scadenze:

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

- entro il 15.10.2007, per i contribuenti soggetti al regime ordinario di versamento dell'imposta; e
- entro il 15.11.2007, per i contribuenti che, su opzione, possono effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.

ROMA
00185 – Via PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

Resta inteso che per le **operazioni concluse nel corso del 2007 e del 2008**, gli elenchi clienti e fornitori devono essere inviati telematicamente entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (i.e. 29 aprile 2008, per le operazioni concluse nel corso del 2007 e 29 aprile 2009, per le operazioni concluse nel corso del 2008).

Al fine di semplificare, in sede di prima trasmissione, l'invio degli elenchi clienti e fornitori, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che **per gli anni 2006 e 2007** dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti e dei fornitori titolari di partita Iva e che, in luogo del codice fiscale, potrà essere indicata la sola partita Iva del soggetto cliente o fornitore.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che **sono escluse dall'obbligo della comunicazione:**

- (i) le informazioni relative alle fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
- (ii) le informazioni relative alle fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
- (iii) le informazioni relative alle fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

E' anche esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.

A partire dal 2008, invece, i soggetti obbligati dovranno comunicare:

- (i) il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione, il codice fiscale e l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva;
- (ii) l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- (iii) l'eventuale imposta;
- (iv) l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'imposta riguardanti annualità precedenti.

Non dovranno, invece, essere comunicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali".

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Tributario Societario